



CITTA' di PESCARA

Prot.

Pescara, 12.04.2016

**Responsabile del Servizio
Demanio Marittimo - Occ. suolo pubblico**

**Responsabile del Servizio
Geologia, Siti Contaminati, VAS e BB.AA**

e p.c. Assessore al Demanio Marittimo

Oggetto: Necessità dell'Autorizzazione Paesaggistica per le strutture mobili stagionali. Disposizione

Il Dirigente

Visti il comma 2 dell'art.8 e i commi 4 e 23 dell'art.15 del vigente Piano Demaniale Comunale;

Vista la vigente Carta dei Servizi del Mare;

Viste l'Ordinanza Balneare Reg. DPH002/018 del 03-03-2016);

Visto l'art.24 del Regolamento per l' esecuzione del codice della navigazione;

Preso atto della sentenza n.29080 del 8 luglio 2015 della Corte di Cassazione Penale, Sezione III;

Considerato che esclusivamente l'art.149 del D.L.vo 42/04 s.m.i. con norma di principio elenca i casi in cui l'autorizzazione paesaggistica non è necessaria:

a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;

b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;

c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati



CITTA' di PESCARA

dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia;

Visto, per tanto, che da tale ambito di operatività sono sottratte le nuove costruzioni, seppur di durata temporanea, che perciò sono soggette senza alcun dubbio all'autorizzazione paesaggistica;

Considerato che l'Allegato I al DPR 139/2010 (è un regolamento - atto di rango secondario) non può ampliare gli interventi paesaggisticamente "liberi" oltre la previsione di legge contenuta nell'art.149 del Codice;

Visto che l'Allegato sopra citato individua gli interventi di lieve entità ai fini di semplificare il procedimento per conseguire l'autorizzazione paesaggistica;

dispone

- 1) che sia necessario acquisire l'autorizzazione paesaggistica per autorizzare l'installazione/realizzazione di strutture mobili stagionali sul demanio marittimo;
- 2) di trasferire la presente disposizione ai tecnici istruttori;
- 3) di pubblicare la presente disposizione ai fini di informare gli operatori del settore.

Il Dirigente
arch. Emilia Fino